

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE IMPEGNO SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALATI MAMERTINO ME
CONTRADA SCIARA S.N.

Numero REA: ME - 240618

Codice fiscale: 03484840834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
della società Cooperativa sociale IMPEGNO SOCIALE ETS

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Costituzione - denominazione

E' costituita, ai sensi della normativa vigente, **una Società Cooperativa sociale che si ispira ai principi della mutualità prevalente e adotta le norme della società a responsabilità limitata, denominata: "COOPERATIVA SOCIALE IMPEGNO SOCIALE ETS".**

Art. 2 - sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Galati Mamertino, e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2067 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico e oggetto sociale

- La società, che si ispira ai **principi della mutualità prevalente e non ha fini di lucro**, persegue finalità mutualistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione di beni o servizi, mediante l'organizzazione del lavoro dei propri soci.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa ha lo scopo di dare in forma mutualistica e senza fini di lucro, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali attraverso l'esercizio delle attività di cui appresso.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

- la realizzazione di progetti e servizi di accoglienza e protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), mediante interventi di "accoglienza integrata" di rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria e attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico;

La cooperativa intende svolgere questa attività in collaborazione con Enti locali e in genere con Enti pubblici e privati sia nazionali che sovranazionali, al fine di realizzare concretamente l'istanza il diritto di asilo a fronte del dovere di accoglienza;

- la valorizzazione e la crescita di competenze e capacità, specifiche e riconoscibili, in capo agli operatori dell'accoglienza, al fine di renderli i principali interlocutori per gli enti e i servizi chiamati in causa nei percorsi di inclusione dei beneficiari dei progetti;

- la programmazione e attuazione di strategie e interventi di welfare destinati sia alle comunità e ai territori che accolgono, che ai soggetti di cui sopra, coniugando le Linee guida e gli standard dello SPRAR con le caratteristiche e le peculiarità del territorio, in base alla vocazione, alle capacità e competenze degli attori locali, nonché tenendo conto delle risorse (professionali, strutturali, economiche), degli strumenti di welfare e delle strategie di politica sociale;

- fermo restando un livello di standard e servizi che tutti i progetti sono tenuti a garantire, differenziare i progetti di accoglienza a seconda che essi siano destinati a singoli adulti e nuclei familiari, oppure a famiglie monoparentali, donne sole in stato di gravidanza, minori non accompagnati, vittime di tortura, persone bisognose di cure continuative o con disabilità fisica o psichica;

- attuare, per le persone con una vulnerabilità riconducibile alla sfera della salute mentale, progetti specificamente dedicati;

- collaborare con gli Enti locali, al fine di garantire interventi di "accoglienza integrata" che superino la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi individuali di inclusione e di inserimento socio-economico.

- ottenere l'applicazione delle norme in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, segnalare agli attori istituzionali competenti le esigenze quali l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, l'inserimento scolastico dei minori, la frequentazione di corsi di lingua e professionali, l'ingresso all'università, il godimento dei benefici di previdenza sociale, il ricongiungimento familiare, l'iscrizione anagrafica, l'accesso all'edilizia pubblica assumendo una funzione di mediazione sociale e istituzionale, e fornendo presenza sul territorio quale condizione essenziale per la crescita della cultura dell'accoglienza nei contesti locali, con influenza positiva anche sull'evoluzione a livello nazionale.

- prendere in carico le singole persone accolte, in funzione dell'attivazione di un percorso individualizzato di (ri)conquista della propria autonomia, per un'effettiva partecipazione al territorio italiano, in termini di integrazione lavorativa e abitativa, di accesso ai servizi del territorio, di socializzazione, di inserimento scolastico dei minori;

- collaborare in genere con gli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed Enti locali, secondo una logica di governance multilivello, operando in sinergia con gli stessi sul territorio;
- favorire il decentramento degli interventi di "accoglienza integrata", diffusi su tutto il territorio nazionale;
- promuovere e sviluppare reti locali – stabili, solide, interattive – con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- rafforzare e/o attivare servizi territoriali, a vantaggio delle intere comunità cittadine, autoctone e migranti.
- implementare progetti territoriali di accoglienza, coniugando le linee guida e gli standard dello SPRAR con le caratteristiche e le peculiarità del territorio, tenendo presente il carattere temporaneo dell'accoglienza, sempre finalizzata all'autonomia e all'inserimento dei beneficiari.
- operare in modo da favorire un sistema nazionale unico, flessibile e in grado di dare risposte più strutturali che emergenziali al fenomeno, in collaborazione attiva con il Ministero dell'Interno.
- dare particolare attenzione alla categoria dei minori stranieri non accompagnati, in modo da incrementare la loro tutela al fine di garantire un'accoglienza sicura e strutturata, così come previsto dal "Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati";
- dare vita a nuovi progetti dedicati a specifiche tipologie di beneficiari: in particolare profughi e famiglie provenienti da territori di guerra, mediante le attività di resettlement in collaborazione con le maggiori organizzazioni internazionali di tutela;
- favorire l'abbreviarsi della permanenza dei migranti nei centri di accoglienza;
- fornire informazione, consulenza e assistenza tecnica agli Enti locali, nonché effettuare monitoraggio sulla presenza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale sul territorio nazionale;
- gestire la banche dati delle attività e dei servizi realizzati a livello locale, con raccolta delle segnalazioni dell'accoglienza, l'attivazione di procedure di trasferimento dei beneficiari, monitorare le presenze e i servizi sul territorio;
- assistere gli Enti locali nella predisposizione e nella gestione dei servizi di "accoglienza integrata", nonché delle procedure amministrative;
- facilitare le dinamiche di scambio e confronto;
- favorire un virtuoso raccordo tra la progettazione europea e gli interventi ordinari di accoglienza;
- elaborare policy papers, documenti di analisi della normativa, studi, ricerche, guide e altri materiali di carattere operativo;
- elaborare dati e statistiche per studi e ricerche;
- diffondere le informazioni relative al Sistema di protezione attraverso vari strumenti di comunicazione.
- erogare servizi in genere volti all'integrazione e all'inclusione sociale;
- durante il periodo di accoglienza intervenire perché le persone ospiti acquisiscano strumenti che possano consentire loro di agire autonomamente, una volta uscite dai programmi di assistenza, soprattutto l'apprendimento dell'italiano, la conoscenza e sull'accesso ai servizi, l'individuazione di proprie reti sociali di riferimento;
- formare figure professionali che possano essere impiegate effettivamente nelle attività quotidiane dei progetti, quali operatori di accoglienza, mediatori culturali, personale amministrativo, operatori legali, personale ausiliario, insegnanti di italiano, coordinatori.
- fornire assistenza sanitaria, mediazione linguistico-culturale, assistenza sociale, attività multiculturali, servizi al fine di ottenere: inserimento lavorativo, orientamento e informazione legale, ricerca di un alloggio autonomo, formazione, l'inserimento scolastico dei minori nelle scuole secondarie di secondo grado e servizi di altra natura, sempre volti ai soggetti svantaggiati, anche mediante la conoscenza del territorio e il recupero dei propri background (personali, formativi, lavorativi), associati all'acquisizione di nuove competenze.
- procedere a una mappatura del fabbisogno lavorativo del territorio, così come previsto dalle Linee guida dello SPRAR, attivando tirocini formativi e/o borse lavoro e promuovendo inserimenti lavorativi a seguito di tirocini formativi attivati e conclusi.

Inoltre la cooperativa intende:

- promuovere la crescita sociale ed economica sia della società nel suo complesso sia dei singoli individui che la compongono.

Essa intende operare perché siano garantiti ed effettivamente realizzati i diritti inviolabili degli esseri umani, per la liberazione degli individui dal bisogno; per il superamento di ogni forma di razzismo.

Ancora si propone di contrastare la disoccupazione attraverso la valorizzazione delle capacità e delle risorse umane e operare per il raggiungimento delle pari opportunità fra uomo e donna e secondo il principio di non discriminazione.

La Cooperativa ha, ancora, tra i propri fini la risoluzione dei problemi dei disabili e l'integrazione dei portatori di handicap nella vita sociale attiva.

Area d'impegno della cooperativa sono in genere le problematiche di disagio sociale, quali la droga, anche con creazione e gestione di centri per il recupero dei tossicodipendenti; l'alcoolismo; la prevenzione dell'AIDS e la convivenza sostenibile con la malattia in fase conclamata, anche attuando iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi relativi a queste tematiche e iniziative per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale.

Per tali fini, anche collaborando con organismi specializzati, potrà organizzare e gestire dei corsi in ambito sociale e sanitario e, in particolare, per operatore socio-assistenziale (O.S.A.), operatore socio-sanitario (O.S.S.), operatore socio-sanitario specializzato (O.S.S.S.) e simili.

La cooperativa opererà anche in favore degli anziani e degli emarginati, con particolare attenzione ai problemi della terza età, dei soggetti che vivono sotto la soglia di povertà (con particolare attenzione anche alle nuove forme di povertà), dei detenuti, degli ex detenuti, ed in genere di tutte le categorie di persone bisognose, garantendo servizi di assistenza domiciliare.

Al fine di salvaguardare la salute sociale, la società potrà tra l'altro, procedere alla costituzione di centri di riabilitazione motoria, pet-therapy e di assistenza ai soggetti portatori di handicap, organizzando altresì il trasporto degli stessi.

La cooperativa si propone, tra l'altro, di effettuare servizi di pulizia e sanificazione di strutture pubbliche e private.

Al fine di garantire il benessere psico-fisico di anziani, minori, giovani, inabili e alunni che frequentano scuole di ogni ordine e grado in ambito nazionale ed internazionale la società potrà gestire trasporto, soggiorni-vacanze, soggiorni climatici, marini, montani, cure termali e realizzare e gestire palestre a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, campeggi e ostelli.

Al fine di promuovere l'insieme di servizi socio educativi in favore dei minori, italiani e stranieri e di realizzare attività di prevenzione della devianza, la società potrà effettuare interventi nella scuola, nella formazione professionale, nello sviluppo economico, nell'organizzazione del tempo libero e nella realizzazione e gestione di comunità alloggio per minori, specialmente nelle zone a più alto rischio di microcriminalità.

A tal fine la Cooperativa si occuperà, ancora, di favorire l'attività sportiva, intesa come mezzo di promozione umana, mediante specifiche iniziative sportive e servizi stabili, nonché mediante la creazione di impianti sportivi e ricreativi.

Potrà inoltre procedere alla realizzazione e alla gestione di centri residenziali e dei servizi annessi, quali: case di riposo per anziani; case protette per minori, inabili e anziani e altri soggetti privi di assistenza familiare; comunità alloggio per minori italiani e stranieri, disabili psichici, ragazze madri, ragazze abbandonate o vittime di atti persecutori; gestione di asili infantili; realizzazione e gestione di strutture sanitarie quali RSA (residenza sanitaria assistita), CTA (comunità terapeutica assistita), centri per lungodegenza.

Al fine di perseguire finalità di solidarietà sociale dirette ad apportare aiuti umanitari e benefici a tutte le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed a componenti di collettività estere, la Cooperativa opererà nei seguenti settori:

1. Assistenza sociale e socio-sanitaria, anche attraverso attività formative, educative e rieducative e connesse al mantenimento e allo sviluppo della salute e del benessere delle persone nel proprio ambiente di vita e di lavoro e concorrendo al più efficace perseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Pubblico;
2. Assistenza sanitaria, anche attraverso attività di educazione, sensibilizzazione, promozione, formazione professionale e gestione di servizi complementari al servizio sanitario pubblico;
3. Beneficenza, anche attraverso raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ed offerte di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Potrà anche promuovere l'istituzione di sportelli informativi e/o servizi di consulenza e assistenza di ogni genere per la diffusione dei programmi di sostegno posti in essere dagli Enti Pubblici locali, dalle Regioni, dallo Stato, della U.E. e da qualsiasi altro Ente, nonché la diffusione di qualsiasi notizia e programma a favore di disoccupati, giovani, studenti, anziani, etc. Potrà istituire agenzie di collocamento per disoccupati e lavoratori in cerca di altre opportunità di lavoro e quant'altro di interesse, nell'ambito del mercato del lavoro. Fra queste innanzi tutto la difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, artistico ed architettonico.

A tal fine la Cooperativa potrà promuovere la creazione e gestione di parchi, sia sulla terra ferma che marini, per la tutela di alcune aree territoriali.

La Cooperativa potrà istituire, inoltre, Parchi letterari, al fine di diffondere la conoscenza e la valorizzazione turistica dei riferimenti culturali, civili e sociali, esistenti a livello locale, che sono stati trasposti e divulgati in forma letteraria. Ciò potrà fare anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati.

La Cooperativa si propone, ancora, di tutelare il patrimonio monumentale esistente, promuovendo ogni forma di salvaguardia e di restauro; di favorire la conoscenza, la cultura e l'arte in tutte le sue forme; si propone, inoltre, la tutela, la promozione, la valorizzazione, e la gestione dei beni di interesse artistico, di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui a decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Potrà progettare e gestire attività informative e di stampa anche attraverso l'edizione di libri e testi di ogni genere, esclusi i quotidiani, nonché organizzare conferenze, convegni, seminari, tavole rotonde, dibattiti, inchieste, scambi culturali, ricerche e studi.

Potrà sviluppare ed applicare tecnologie informatiche ed innovative, elaborare dati e creare opportune banche dati, con le necessarie autorizzazioni di legge.

La Cooperativa intende promuovere ogni iniziativa per la tutela dell'ambiente e per la diffusione della educazione ecologica: promuovendo iniziative dedite alla trasformazione e valorizzazione produttiva di terreni incolti o mal coltivati, adottando processi e colture finalizzate al miglioramento produttivo dei terreni, aggiornando i soggetti interessati tramite corsi specifici di formazione professionale nel settore agricolo-turistico.

La Cooperativa intende promuovere lo sviluppo economico (specie delle regioni meridionali), anche tramite l'attenzione e il sostegno all'imprenditoria in qualsiasi forma esercitata e particolarmente per la cooperazione, specie quella giovanile. Fra i fini della Cooperativa, è compresa la salvaguardia dell'Artigianato, specie nelle forme legate alle radici culturali dei popoli; lo sviluppo della piccola e media industria, specie di quella legata alla trasformazione delle produzioni tipiche locali; delle forme più moderne di commercializzazione dei prodotti; del turismo, della pesca, dell'Agriturismo.

Si propone di diffondere una nuova cultura imprenditoriale e manageriale, nonché di preparare le nuove leve ad affrontare le mutevoli condizioni del mercato. Si potranno istituire corsi professionali, scuole di ogni ordine e grado (anche universitari, para-universitari, post-universitari) e promuovere ogni altra forma di istruzione e di aggiornamento, anche in collaborazione con Università degli Studi statali e private e/o con scuole di ogni genere.

Organizzare e gestire azioni per la formazione permanente, l'alta formazione e specializzazione di operatori sociali ed economici, funzionari di enti pubblici e privati cittadini. A tal fine potranno essere richieste, ai sensi della normativa in vigore, le autorizzazioni per il rilascio di attestati di frequenza, qualifica, specializzazione ecc. La Cooperativa si prefigge la gestione di mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e similari, tavole calde o comunque attività direttamente o indirettamente connesse alla ristorazione, tramite la realizzazione e la gestione di centri per la preparazione e la distribuzione e il trasporto di pasti anche confezionati. La Cooperativa potrà istituire ancora centri per l'assistenza dei lavoratori all'estero con l'impegno di battersi perché si affermino e regolino i diritti del lavoro. Ogni forma di emigrazione verrà tutelata. Al fine di favorire, inoltre, la conoscenza e l'integrazione fra i popoli, la Cooperativa promuove il turismo, specie giovanile e gli scambi culturali, anche con la creazione di scuole internazionali per diffondere all'Estero le varie culture nazionali.

Si propone ancora di operare nella ricerca scientifica, sostenerla e diffonderla (promuovendo il coordinamento delle ricerche tra le diverse nazioni) e la diffusione della cultura in ogni sua forma e della tecnologia. A tal fine si potranno istituire borse di studio e fondi per la ricerca in ogni campo del sapere umano.

La cooperativa ha ancora tra i suoi fini, quello di promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali e delle energie. Le attività, tra quelle sopra elencate, che non rientrino nella previsione del Dlgs 117/2017 e che non siano, comunque, di interesse generale, potranno essere esercitate in forma secondaria e strumentale rispetto a quelle elencate nel suddetto Dlgs.

Per raggiungere gli scopi sopra indicati, la Cooperativa potrà avvalersi di tutti i mezzi di informazione possibili e potrà inoltre:

- Concorrere ad aste in genere, licitazioni, trattative private, affidamento diretto, convenzioni ed altro, sia con enti pubblici e privati;
- Assumere cointeressenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altri organismi aventi finalità analoghe ivi compresi enti con scopo mutualistico quali cooperative, consorzi ed altri, costituiti e costituenti;
- Instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi finanziari, nonché ricevere fidejussioni;
- Contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato;
- Svolgere qualsiasi attività connessa e affine a quelle sopra elencate, sempre col suddetto limite di sussidiarietà, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei limiti di quanto consentito dall'Ordinamento Giuridico;

Svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l'acquisto e l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali.

Potrà compiere inoltre, tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari e finanziarie, non nei confronti al pubblico, necessarie o utili allo sviluppo delle attività dell'Impresa cooperativa.

La cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

TITOLO III SOCI

Art. 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Ai sensi dell'art. 14 della legge 59/92 è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci operatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge.

Al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto nelle decisioni relative al bilancio e nelle assemblee di modifica statutaria e in quelle di elezione o modifica delle cariche sociali.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) - il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo socio dovrà liberare la sua quota con le modalità e i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

Art. 8 - Domicilio dei soci

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente alla Cooperativa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) - a versare, al momento dell'iscrizione sul Libro Soci in un'unica soluzione o ratealmente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo:
 - la quota di capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

- b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.
- f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
- h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, nei limiti previsti dalla legge e sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata o diminuita, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale e comunque a termini di legge.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto .

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna del valore nominale non inferiore a euro cento né superiore ai limiti di legge;
- b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società .

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Art. 19 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge.

In ogni caso Il patrimonio della Cooperativa comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E'vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.**

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la società, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

TITOLO V RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;

g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

Art. 21 - Assemblee

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da ciascun amministratore, in caso di amministrazione disgiunta o congiunta, o, in caso di impossibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera dell'organo di controllo, se nominato - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 22 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato al di fuori del comune di appartenenza, oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti dei soci iscritti nel libro dei soci ed aventi diritto al voto.

Art. 23 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 24 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o componente dell'organo di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 25 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o, nel caso di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'amministratore con maggior anzianità di carica, o in subordine di età; in assenza di tali soggetti essa è presieduta, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) - da un amministratore unico;
- b) - da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il consiglio di amministrazione. In sede di nomina è possibile tuttavia prevedere che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto meglio determinato dai soci al momento della nomina stessa, salvi i limiti di legge.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

La società può essere amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque. **L'amministratore unico dura in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea che lo nomina e anche fino a revoca, mentre il consiglio di amministrazione dura in carica per cinque esercizi o per il tempo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.**

Gli amministratori sono rieleggibili.

Al momento della nomina del Consiglio, in Assemblea, i soci possono nominare il Presidente ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Art. 27 - Poteri degli Amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative note integrative e relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'Assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'attività sociale;
- e) stipulare, tramite il rappresentante legale, gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire, tramite il rappresentante legale, procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 32;
- g) assumere e licenziare personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore;

- h) dare l'adesione della Società ad organismi federali o consortili;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) deliberare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale o strumentali, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori costituiranno il Consiglio di Amministrazione che opererà con metodo collegiale.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore intende compiere; competenti a decidere su tale opposizione sono i soci con le maggioranze previste dal precedente articolo 22.

Art. 28 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 29 - Cessazione e sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica gli amministratori e i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

Art. 30 - Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori nei limiti di legge.

Art. 31 - Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio stesso, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

In caso di amministrazione attribuita a più amministratori non collegialmente ma disgiuntamente o congiuntamente tra loro, la rappresentanza della società spetta agli amministratori stessi, in forma disgiunta o congiunta tra loro, con le stesse modalità con cui sono stati attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

Art. 32 - Organo di controllo - revisore

L'organo di controllo è nominato per scelta volontaria dei soci o nei casi in cui è previsto per obbligo di legge.

In tutti i casi in cui è nominato, sia per scelta volontaria che per obbligo di legge, l'organo di controllo sarà composto secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, in conformità alle norme di legge vigenti.

L'organo di controllo, in ogni caso, opererà in conformità e sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia, anche per quanto concerne la revisione legale dei conti sulla società.

In alternativa all'organo di controllo i soci potranno nominare un revisore, munito dei prescritti requisiti di legge e determinandone le relative funzioni sotto l'osservanza delle norme di legge vigenti.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 -Scioglimento

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 34 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di estinzione o scioglimento della società, il patrimonio residuo è devoluto, previo ogni parere previsto dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 -Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica - per quanto attiene tra l'altro la tipologia dei rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori - l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e le norme del DLGS 117/2017.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile recante la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to Orlando Giuseppe - Ianni Alessandro - Priolisi Mario - Patrizia Vicari Notaio

Copia conforme all'originale.

Capo d'orlando

Copia informatica conforme all'originale cartaceo che si rilascia ai sensi dell'art. 22 commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,in corso di registrazione perchè nei termini, per uso iscrizione al registro delle imprese.
Capo d'Orlando, 9 ottobre 2017